

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BADOLATO

Nella persona dell'avv. Ermanno Galdieri ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta nel R.G.A.C. sotto il numero d'ordine 537/2013, riservata per la decisione all'udienza del 29.7.2013.

Vertente tra l'attore

[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. [redacted]
[redacted] ed elettivamente domiciliato in Catanzaro via A.Turco,27/A
giusta procura in atti.

Ed i convenuti

[redacted] Assicurazioni - costituita come in atti

[redacted] - contumace

avente ad oggetto: "risarcimento danni da sinistro stradale"

In cui le parti costituite hanno concluso come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea introduceva il presente giudizio, per declaratoria di condanna della convenuta Assicurazione al risarcimento dei danni fisici, subiti e rinvenienti dal sinistro stradale del 15.1.2011 occorso in Santa Caterina sullo Ionio, allorché l'autovettura Opel Astra tg. [redacted] condotta dall'attore, assicurata con la convenuta assicurazione, veniva tamponata dall'autovettura Lancia Y tg. [redacted]. Precisava di avere richiesto domanda risarcitoria, mediante racc.a.r. Avendo accusato danni alla propria persona, l'attore traeva titolo per avanzare l'odierna domanda risarcitoria. Incardinatasi la causa, si costituiva ritualmente la convenuta

SENT. N.	299/13
CRON. N.	1041/13
REP. N.	_____
R.G.N.	537/13
UD. DIS.	29-7-13
DEP.	_____

assicurazione, che contestava la domanda in punto di fatto e di diritto e pregiudizialmente eccepeva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, avendo l'attore inoltrato richiesta risarcitoria in data 17.2.2011. La causa pertanto veniva trattenuta a sentenza, previa rassegnazione delle conclusioni e produzione di note conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierna materia, soggiace alle disposizioni normative di cui all'art. 2947 c.2 c.c., secondo cui il diritto per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni, dal giorno della verificazione dell'evento. L'attore ha inoltrato domanda risarcitoria in data 17.2.2011 e né successivamente risultano corrispondenze interruttive della prescrizione. La domanda giudiziale risulta formalizzata in data 16.5.2013, quindi dopo due anni dall'ultima richiesta risarcitoria; per cui il diritto si appalesa prescritto. Tale domanda, quindi si appalesa priva di pregio e ne consegue la liquidazione delle spese di giudizio che segue la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Badolato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] contro [redacted] e [redacted], così provvede:

- dichiara la contumacia di tale ultimo convenuto;
- rigetta la domanda e condanna l'attore al pagamento delle spese tutte di giudizio in complessivi euro 400,00.

Badolato, li 30.8.2013

Il Giudice di Pace
avv. *Ermanno Galdieri*